



ISTITUTO NAZIONALE  
DELLE  
ASSICURAZIONI



LEGGE IV APRILE MDXIIII N. 1000  
LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE EMESSE DALL'ISTITUTO  
NAZIONALE SONO GARANTITE DALLO STATO  
ART. I DELLA LEGGE  
I CAPITALI E LE RENDITE ASSICURATE  
PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE  
SONO INSEQUESTIBILI  
ART. XIX DELLA LEGGE



TARIFFA N. 16.  
Assicurazione di Termine fisso combinato con  
l'assicurazione di un capitale e di una  
rendita, temporanea, in caso di morte.



## ISTRUZIONI PRINCIPALI.

**Assicurazione di Termine fisso combinato con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte.**

Il contratto di assicurazione « Termine fisso combinato con l'assicurazione di un capitale e di una rendita, temporanee, in caso di morte » offerto dall'Istituto Nazionale, con due tipi diversi di corresponsione e di ammontare di rendita (tipo A e tipo B) è una felice combinazione di contratti elementari assicurativi, che egregiamente si attaglia a contingenze economiche, comuni, può dirsi, ad ogni famiglia.

Al pari dell'assicurazione termine fisso ordinario, soddisfa al bisogno di fornire una persona, in epoca determinata, di un capitale che possa servirle per l'avviamento alla professione, per costituzione di dote, per garantire i fondi necessari per una spesa da farsi ad una data epoca, per estinguere un debito ipotecario, indipendentemente dagli eventi della durata della vita di chi provvede alla formazione della quota annuale di risparmio. Ma oltre i benefici dell'assicurazione di termine fisso ordinario, il contratto assicurativo in parola garantisce la disponibilità immediata di un capitale in caso di morte, più una rendita temporanea alla famiglia superstite fino alla scadenza del contratto, alla quale epoca in ogni caso, viene effettuato il pagamento del capitale assicurato.

Con il contratto assicurativo in parola un padre di famiglia provvede assai bene ai mezzi neces-

\*



sari a tener fronte alle conseguenze di una sua morte prematura; infatti in caso di sua morte durante il periodo di durata del contratto, l'Istituto corrisponderà, alla vedova od ai figliuoli, una rendita che permetterà loro di provvedere al proprio sostentamento, mentre alla scadenza del contratto l'Istituto corrisponderà l'intero capitale assicurato, il qual capitale potrà permettere alla vedova di provvedere alla sua vecchiaia, indipendentemente dall'aiuto, che le potesse pervenire dai figliuoli stessi.

Con l'assicurazione termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporanee, in caso di morte, tipo A, l'Istituto si impegna di corrispondere:

1°) 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato.

2°) 100 lire immediatamente dopo la morte dell'assicurato se essa avviene prima della scadenza convenuta.

3°) una rendita temporanea di lire 100 in caso di premorienza dell'assicurato e pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

L'assicurato a sua volta si impegna di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, rimanendo invece inalterati gli obblighi dell'Istituto.

Ad illustrazione di quanto si è detto valga il seguente esempio:

Un commerciante dell'età di 30 anni intende assicurare ad un suo figlio che attualmente è in

giovane età, un capitale di lire 20,000, perchè questi possa, fra 20 anni, sviluppare in proprio l'azienda paterna.

Poichè però intende che parte del suo risparmio sia utilizzato anche, in caso di sua morte, a sostegno di tutta la sua famiglia, stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di termine fisso tipo A. In tal modo egli è sicuro:

1°) che dopo 20 anni, sia egli in vita o no, il suo bambino percepirà dall'Istituto la somma di lire 20,000.

2°) che in caso di sua morte durante il periodo di durata del contratto, l'Istituto corrisponderà agli aventi diritto immediatamente la somma di lire 2000, somma che potrà servire alle spese più contingenti.

3°) che dalla sua morte fino alla scadenza del contratto, l'Istituto corrisponderà agli aventi diritto una rendita annua di lire 2000 pagabili anticipatamente a ciascun anniversario della polizza a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Avendo l'assicurato all'atto della stipulazione del contratto, l'età di 30 anni, dovrà pagare un premio annuo di lire 958 al massimo per tutta la durata del contratto o sino alla sua morte.

Il premio indicato si ottiene moltiplicando il capitale da assicurare di lire 20,000 per il premio indicato sulla tabella in corrispondenza dell'età 30 ed al numero dei premi 20 e dividendo il prodotto ottenuto per 1000.

Avremo così:

Premio annuo richiesto per assicurare lire 20,000 su una testa di 30 anni nella forma termine fisso



Corporate Heritage  
& Historical Archive

combinata con una di capitale ed una di rendita, temporanee, in caso di morte:

$$= \frac{20,000 \times 47.90}{1000} = 958$$



Con la tariffa termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporanee, in caso di morte, tipo *B*, tariffa applicabile soltanto alle durate 20 e 25, l'Istituto s'impegna di corrispondere:

a) 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato.

b) 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta.

c) 10 lire di rendita temporanea mensile in caso di premorienza dell'assicurato pagabile alla data mensile di effetto del contratto e immediatamente successiva alla morte dell'assicurato e sino alla scadenza del contratto.

L'assicurato a sua volta si obbliga di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza, cessa il pagamento dei premi, rimanendo invece inalterati gli obblighi dell'Istituto.

Come illustrazione di quanto si è detto, avvalendosi degli elementi dell'esempio precedente, l'assicurato con la forma tipo *B* pagherà un premio annuo di lire 999 ed avrà assicurato:

1°) Lire 20,000 dopo 20 anni sia egli in vita o sia premorto.

2°) Lire 2000 agli aventi diritto immediatamente all'epoca della morte.

3°) Lire 200 mensili agli eventi diritto pagabili dalla data mensile corrispondente alla data di effetto del contratto e immediatamente successiva alla sua morte fino alla scadenza del contratto.

**Vantaggi dell'assicurazione Termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporanee, in caso di morte Tipo A, in confronto del risparmio.**

Se l'assicurato con il premio annuo indicato avesse fatto in luogo dell'assicurazione un'operazione di risparmio e di capitalizzazione avrebbe trovato al termine del ventennio una somma non di molto maggiore delle 20,000 lire che l'Istituto gli corrisponde, ma non avrebbe dato alla famiglia la sicurezza di poter disporre all'epoca stabilita, dell'intera somma, quali si fossero gli eventi della vita di lui.

Infatti con l'operazione di risparmio, anche al saggio d'interesse composto del 3  $\frac{1}{2}$  %, supposto che la morte colpisca l'assicurato all'età di 40 anni, e cioè 10 anni dopo la conclusione del contratto, la famiglia di lui verrebbe a disporre della somma di lire 11,632 la quale capitalizzata al saggio d'interesse del 3  $\frac{1}{2}$  % per l'ulteriore durata del contratto ascenderebbe a sole lire 16,408.

L'Istituto Nazionale invece, nel caso in esame, con la forma di contratto assicurativo di termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporanee, in caso di morte, gli garantirebbe lire 20,000 alla scadenza del contratto, e la somma di lire 27,106 come valore finale dell'assicurazione di lire 2000 pagabili subito in caso di morte e della rendita annua di Lire 2000 per la durata



**Corporate Heritage  
& Historical Archive**

di 10 anni, sempre al saggio d'interesse del  $3\frac{1}{2}\%$ .

Per l'applicazione della tariffa l'età si calcola di anno in anno al genetliaco più vicino, e cioè trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando come compiuto l'anno in corso nel caso di frazioni di anno superiori a sei mesi.

Il premio indicato nelle tabelle è pagabile in rate annuali anticipate.

*L'Istituto accorda anche il pagamento in rate anticipate semestrali, trimestrali e mensili, mediante un aumento del premio annuo.*

L'aumento è commisurato al 2 % per il frazionamento semestrale; al 3 % per il frazionamento trimestrale; al 4 % per il frazionamento mensile.

Per ottenere il premio semestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.51; per ottenere quello trimestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.2575; per ottenere in fine il premio mensile si moltiplicherà il premio annuo per 0.08666.

L'Istituto accetta anche assicurazioni su testa di donna per contratti di questo tipo mediante il pagamento del premio supplementare di due lire per ogni mille lire di capitale assicurato.

Tale soprapremio è temporaneo e cessa di essere pagato al compimento del 50° anno di età.

#### *Alcuni altri esempi di applicazione della tariffa.*

1°

Quale è il premio annuo che deve pagare sino alla morte, e al massimo per 25 anni, una persona di età 35 anni e 3 mesi per assicurare un capitale di lire 25.000, pagabile dopo 25 anni, sia in quell'epoca in vita o sia premorto, un capitale di 2500 lire immediatamente in caso di sua premorienza, e una rendita temporanea di lire 2500 dalla morte e precisamente a ciascun anniversario della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto?

L'età dell'assicurato è di anni 35 e 3 mesi; trascurando il semestre incominciato, l'età da attribuire all'assicurato stesso è di 35 anni.

Le tabelle indicano come premio per mille lire di capitale assicurato in corrispondenza all'età 35 anni ed al numero dei

premi 25, lire 43.85: avremo dunque, applicando le norme stabilite:

$$\text{Premio annuo richiesto} = \frac{25.000 \times 43.85}{1000} = 1096.25$$

2°

Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta col pagamento in rate semestrali a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 1096.25 seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\begin{aligned} \text{Rata semestrale anticipata} \\ = 1096.25 \times 0.51 = 559.09 \end{aligned}$$

3°

Se l'assicurazione di cui al caso precedente fosse richiesta con pagamento in rate trimestrali, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 1096.25 seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\begin{aligned} \text{Rata trimestrale anticipata} \\ = 1096.25 \times 0.2575 = 282.28 \end{aligned}$$

4°

Se l'assicurazione di cui al primo esempio fosse richiesta con pagamento in rate mensili, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 1096.25 seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\begin{aligned} \text{Rata mensile anticipata} \\ = 1096.25 \times 0.08666 = 95.00 \end{aligned}$$

5°

Sempre nel caso di cui al primo esempio, qualora si trattasse di una donna, a quanto ammonterebbe il premio annuo?

Poiché il premio annuo che dovrebbe pagare un uomo nelle ipotesi del quesito primo ascende a lire 1096.25, e poiché il soprapremio donna deve calcolarsi nella misura di due lire per ogni mille di capitale assicurato, nel caso attuale dovremmo aumentare il premio di lire 50; avremo cioè:

$$\begin{aligned} \text{Premio annuo richiesto} \\ = 1096.25 + 50 = 1146.25 \end{aligned}$$

Oltre il 50° anno di età il premio annuo che l'assicuranda dovrebbe pagare si ridurrebbe a lire 1096.25.

Analoghe applicazioni si potrebbero fare per la tariffa tipo B, applicazioni che appunto perchè assolutamente analoghe si tralasciano.



Corporate Heritage  
& Historical Archive

Tariffa di assicurazione di termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporanea, in caso di morte - Tipo A.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 100 lire di rendita temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Età dell'assicurato	DURATA						Età dell'assicurato
	15	16	17	18	19	20	
20	63.15	58.95	55.30	52.05	49.25	46.75	20
21	63.20	59.00	55.35	52.10	49.30	46.80	21
22	63.20	59.00	55.35	52.15	49.35	46.85	22
23	63.25	59.00	55.35	52.20	49.35	46.90	23
24	63.25	59.05	55.40	52.20	49.40	46.95	24
25	63.25	59.05	55.45	52.25	49.50	47.05	25
26	63.30	59.10	55.50	52.35	49.60	47.15	26
27	63.35	59.20	55.60	52.45	49.70	47.30	27
28	63.45	59.30	55.70	52.60	49.85	47.45	28
29	63.60	59.45	55.90	52.75	50.05	47.65	29
30	63.75	59.65	56.10	53.00	50.35	47.90	30
31	63.95	59.85	56.35	53.30	50.65	48.25	31
32	64.20	60.15	56.70	53.70	51.05	48.70	32
33	64.50	60.45	57.05	54.10	51.50	49.25	33
34	64.85	60.85	57.50	54.55	52.05	49.85	34
35	65.20	61.35	58.00	55.15	52.65	50.50	35
36	65.70	61.90	58.60	55.80	53.30	51.20	36
37	66.35	62.55	59.30	56.45	54.05	51.95	37
38	67.00	63.25	60.00	57.20	54.80	52.70	38
39	67.70	63.95	60.70	57.95	55.60	53.50	39

Tariffa di assicurazione di termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporanea, in caso di morte - Tipo A.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 100 lire di rendita temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Età dell'assicurato	DURATA					Età dell'assicurato
	21	22	23	24	25	
20	44.50	42.55	40.80	39.15	37.75	20
21	44.60	42.65	40.90	39.25	37.85	21
22	44.65	42.70	40.95	39.35	37.95	22
23	44.70	42.75	41.00	39.45	38.05	23
24	44.75	42.85	41.10	39.55	38.20	24
25	44.85	42.95	41.25	39.70	38.35	25
26	45.00	43.10	41.40	39.90	38.55	26
27	45.15	43.25	41.60	40.10	38.75	27
28	45.35	43.40	41.80	40.35	39.05	28
29	45.55	43.70	42.10	40.60	39.35	29
30	45.85	44.00	42.40	40.95	39.75	30
31	46.25	44.50	42.90	41.50	40.25	31
32	46.80	45.05	43.60	42.20	41.00	32
33	47.40	45.70	44.30	43.00	41.85	33
34	48.05	46.45	45.10	43.85	42.85	34
35	48.75	47.20	45.90	44.80	43.85	35
36	49.45	48.00	46.75	45.75	44.85	36
37	50.25	48.85	47.65	46.75	45.90	37
38	51.10	49.80	48.65	47.85	47.05	38
39	52.00	50.80	49.70	49.00	48.30	39

Tariffa di assicurazione di termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporaneo, in caso di morte - Tipo A.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 100 lire di rendita temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Età dell'assicurato	DURATA					Età dell'assicurato
	26	27	28	29	30	
20	36.45	35.30	34.20	33.30	32.40	20
21	36.60	35.45	34.35	33.45	32.60	21
22	36.70	35.55	34.50	33.60	32.75	22
23	36.80	35.65	34.65	33.75	32.95	23
24	36.95	35.80	34.80	33.95	33.15	24
25	37.10	36.00	35.00	34.15	33.40	25
26	37.30	36.25	35.25	34.40	33.65	26
27	37.55	36.50	35.55	34.70	34.00	27
28	37.85	36.80	35.90	35.05	34.35	28
29	38.20	37.15	36.25	35.45	34.80	29
30	38.60	37.60	36.70	35.95	35.30	30
31	39.15	38.20	37.30	36.60	35.95	31
32	39.90	39.00	38.20	37.55	36.90	32
33	40.80	39.95	39.25	38.60	38.05	33
34	41.85	41.05	40.35	39.75	39.30	34
35	42.95	42.20	41.55	41.05	40.70	35
36	44.05	43.40	42.85	42.40	42.15	36
37	45.20	44.60	44.20	43.80	43.65	37
38	46.40	45.95	45.60	45.30	45.25	38
39	47.75	47.35	47.05	46.85	46.90	39

Tariffa di assicurazione di termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporaneo, in caso di morte - Tipo A.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 100 lire di rendita temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Età dell'assicurato	DURATA						Età dell'assicurato
	15	16	17	18	19	20	
40	68.45	64.70	61.45	58.75	56.45	54.40	40
41	69.25	65.60	62.40	59.70	57.45	55.55	41
42	70.15	66.65	63.45	60.80	58.60	56.95	42
43	71.20	67.70	64.60	62.10	59.95	58.50	43
44	72.35	68.85	65.90	63.55	61.50	60.15	44
45	73.50	70.10	67.30	65.05	63.10	61.80	45
46	74.70	71.40	68.70	66.55	64.70	63.40	46
47	76.00	72.75	70.15	68.10	66.30	65.00	47
48	77.40	74.20	71.70	69.70	68.10	66.85	48
49	78.90	75.80	73.45	71.50	70.00	68.90	49
50	80.55	77.60	75.30	73.50	72.15	71.15	50
51	82.40	79.60	77.40	75.75	74.55	73.70	51
52	84.45	81.80	79.65	78.20	77.15	76.50	52
53	86.70	84.15	82.20	80.90	80.00	79.55	53
54	89.20	86.80	85.05	83.95	83.30	83.05	54
55	92.20	90.00	88.25	87.30	87.00	87.10	55
56	95.55	93.60	92.10	91.40	91.10	..	56
57	99.35	97.60	96.40	95.85	..	..	57
58	103.50	102.05	101.15	..	..	..	58
59	108.10	106.85	..	..	..	..	59
60	113.15	..	..	..	..	..	60

Tariffa di assicurazione di termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporaneo, in caso di morte - Tipo A.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 100 lire di rendita temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Età dell'assicurato	DURATA					Età dell'assicurato
	21	22	23	24	25	
40	53.00	51.85	50.90	50.20	49.65	40
41	54.20	53.10	52.25	51.60	51.15	41
42	55.55	54.50	53.75	53.10	52.75	42
43	57.05	56.10	55.35	54.75	54.50	43
44	58.75	57.85	57.20	56.65	56.45	44
45	60.50	59.70	59.10	58.70	58.60	45
46	62.25	61.55	61.00	60.75	60.75	46
47	64.05	63.45	63.05	62.90	63.05	47
48	66.05	65.50	65.30	65.30	65.60	48
49	68.25	67.85	67.80	67.95	68.45	49
50	70.80	70.50	70.60	71.00	71.60	50
51	73.70	73.45	73.70	74.25	..	51
52	76.85	76.70	77.05	..	..	52
53	80.20	80.25	..	..	..	53
54	83.95	..	..	..	..	54

Tariffa di assicurazione di termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporaneo, in caso di morte - Tipo A.

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 100 lire di rendita temporanea in caso di premorienza dell'assicurato, pagabile anticipatamente a ciascun anniversario della polizza, a partire da quello immediatamente successivo alla morte e fino alla scadenza del contratto.

Età dell'assicurato	DURATA					Età dell'assicurato
	26	27	28	29	30	
40	49.15	48.80	48.60	48.60	48.65	40
41	50.70	50.45	50.35	50.40	50.60	41
42	52.45	52.25	52.25	52.40	52.70	42
43	54.30	54.20	54.30	54.60	55.00	43
44	56.35	56.40	56.60	57.00	57.55	44
45	58.50	58.75	59.10	59.70	60.35	45
46	60.85	61.15	61.70	62.50	..	46
47	63.35	63.80	64.45	..	..	47
48	66.05	66.65	..	..	..	48
49	69.10	..	..	..	..	49

NB. — La riduzione del capitale assicurato di cui all'art. 7 (comma b) delle Condizioni generali di polizza si calcola soltanto sul capitale pagabile a scadenza.

**Tariffa di assicurazione di termine fisso combinata con una di capitale ed una di rendita, temporanea, in caso di morte - Tipo B.**

Premi annui per assicurare: 1000 lire alla scadenza convenuta del contratto, pagabili sia in caso di premorienza, sia in caso di vita dell'assicurato; 100 lire da pagarsi immediatamente dopo la morte dell'assicurato, se essa avviene prima della scadenza convenuta; 10 lire di rendita mensile temporanea in caso di premorienza dell'assicurato decorrente dalla data mensile corrispondente alla data di effetto del contratto e immediatamente successiva alla morte dell'assicurato e sino alla scadenza del contratto.

DURATA 20				DURATA 25			
Età dell'assicurato	Premio	Età dell'assicurato	Premio	Età dell'assicurato	Premio	Età dell'assicurato	Premio
20	48.50	40	57.45	20	39.60	40	51.60
21	48.60	41	58.55	21	39.75	41	53.10
22	48.65	42	59.65	22	39.90	42	54.65
23	48.70	43	60.90	23	40.00	43	56.35
24	48.80	44	62.30	24	40.15	44	58.25
25	48.90	45	63.80	25	40.35	45	60.35
26	49.00	46	65.55	26	40.55	46	62.70
27	49.15	47	67.45	27	40.85	47	65.25
28	49.40	48	69.55	28	41.15	48	68.15
29	49.65	49	71.90	29	41.55	49	71.30
30	49.95	50	74.50	30	41.95	50	74.85
31	50.30	51	77.40	31	42.45	51	78.70
32	50.70	52	80.55	32	43.00	52	82.90
33	51.20	53	84.05	33	43.65	53	87.50
34	51.75	54	88.10	34	44.35	54	92.75
35	52.35	55	92.65	35	45.15	55	98.60
36	53.15	56	97.80	36	46.25	56	105.05
37	54.20	57	103.50	37	47.45	57	112.15
38	55.25	58	109.75	38	48.75	58	119.90
39	56.35	59	116.65	39	50.15	59	128.30
		60	124.15			60	137.45

NB. — La riduzione del capitale assicurato di cui all'art. 7 (comma b) delle Condizioni generali di polizza si calcola soltanto sul capitale pagabile a scadenza.

## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

**Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.**

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato o dal contraente, salvo il caso di malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

**Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizza.**

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.



**Corporate Heritage  
& Historical Archive**

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Trascorso il periodo di tempo di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'Istituto riattiva il contratto sospeso, contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale, e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica.

**Art. 6.** — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

**Art. 7.** — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

#### Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza; attribuzioni del beneficio.

**Art. 8.** — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

**Art. 9.** — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premio nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

**Art. 10.** — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è ne-

cessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

**Art. 11.** — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

**Art. 12.** — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

#### Suicidio; duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.

**Art. 13.** — Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l'Istituto Nazionale paga l'intera somma assicurata.

Se la morte per le cause sopra indicate avviene entro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intere annualità di premio, l'Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'art. 7.

**Art. 14.** — L'assicurato può senza obbligo di sopra-premio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte dell'Europa, nelle Colonie Italiane, nell'Egitto sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al di sopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nella Colonia del Capo, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

**Art. 15.** — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assebramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte



in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

#### Casi speciali di decadenza o risoluzione.

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

#### Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

Art. 17. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono anche essere presentati il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica sul decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

Art. 18. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 19. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 20. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di Commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

#### AVVERTENZE.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.



Corporate Heritage  
& Historical Archive